

Avis juridique important

**61983J0270**

**SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 GENNAIO 1986. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - LIBERTA DI STABILIMENTO DELLE ASSICURAZIONI - IMPOSTE SULLE SOCIETA A CREDITO FISCALE. - CAUSA 270/83.**

raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00273  
edizione speciale svedese pagina 00389  
edizione speciale finlandese pagina 00407

**Massima**  
**Parti**  
**Oggetto della causa**  
**Motivazione della sentenza**  
**Decisione relativa alle spese**  
**Dispositivo**

**Parole chiave**

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - ART . 52 DEL TRATTATO - EFFICACIA DIRETTA - OGGETTO

( TRATTATO CEE , ART . 52 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - NORME TRIBUTARIE - DISCIPLINA CHE FACCIA DISTINZIONE A SECONDA DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE O DI RESIDENZA - AMMISSIBILITA CONDIZIONATA - TASSAZIONE DEGLI UTILI DELLE SOCIETA - IMPRESE ASSICURATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO NAZIONALE E SOCIETA AVENTI SEDE ALL ' ESTERO - TRATTAMENTO DIVERSO PER QUANTO RIGUARDA UN ' AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA COME IL CREDITO FISCALE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 52 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - DISCRIMINAZIONE - DIVIETO - DISCRIMINAZIONE TRIBUTARIA A DANNO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO LIMITATA A DETERMINATE FORME DI STABILIMENTO - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 52 , 1\* COMMA )

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - NORME TRIBUTARIE - REGIME DELL ' IMPOSTA SUI PROFITTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI CHE EFFETTUI UNA DISCRIMINAZIONE A SECONDA DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE - GIUSTIFICAZIONE TRATTA DALLA MANCATA ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 52 )

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - DIRITTI DERIVANTI DALL ' ART . 52 DEL TRATTATO - NATURA ASSOLUTA - CONDIZIONE DI RECIPROCITA - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 52 )

**Massima**

1 . L ' ART . 52 DEL TRATTATO COSTITUISCE UNA DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA ED E DIRETTAMENTE EFFICACE NEGLI STATI MEMBRI DALLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO . ESSO MIRA A GARANTIRE IL TRATTAMENTO NAZIONALE AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE SI STABILISCA , SIA PURE IN VIA SECONDARIA , IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER SVOLGERVI UN ' ATTIVITA NON SUBORDINATA E VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE , ANCHE DI LIEVE ENTITA , BASATA SULLA CITTADINANZA CHE DERIVI DAL DIRITTO IN VIGORE , IN QUANTO RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO .

2 . NON SI PUO ESCLUDERE CHE LA DISTINZIONE A SECONDA DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE DI UNA SOCIETA O CHE LA DISTINZIONE A SECONDA DELLA RESIDENZA DI UNA PERSONA FISICA SIA , IN DETERMINATI CASI , GIUSTIFICATA IN UN CAMPO COME QUELLO DEL DIRITTO TRIBUTARIO .

TUTTAVIA , LA NORMATIVA TRIBUTARIA DI UNO STATO MEMBRO , QUALORA PONGA SULLO STESSO PIANO , AI FINI DELL ' IMPOSTA SUI PROFITTI , LE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE SOCIALE NEL SUO TERRITORIO NAZIONALE E LE SUCCURSALI ED AGENZIE SITUATE NELLO STESSO TERRITORIO DI SOCIETA AVENTI LA SEDE ALL ' ESTERO , NON PUO , SE NON VUOLE CREARE UNA DISCRIMINAZIONE , TRATTARLE IN MODO DIVERSO , AI FINI DELLA STESSA IMPOSTA , PER QUANTO RIGUARDA UN ' AGEVOLAZIONE AD ESSA RELATIVA , COME IL CREDITO FISCALE . TRATTANDO IN MODO IDENTICO LE DUE FORME DI STABILIMENTO AI FINI DELLA TASSAZIONE DEI PROFITTI DA ESSE REALIZZATI , IL LEGISLATORE DI DETTO STATO MEMBRO HA INFATTI AMMESSO CHE NON VI E FRA LE DUE CATEGORIE , PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA ED I PRESUPPOSTI DI DETTA IMPOSTA , ALCUNA OBIETTIVA DIFFERENZA DI SITUAZIONE ATTA A GIUSTIFICARE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO .

3 . DATO CHE L ' ART . 52 , 1\* COMMA , SECONDO INCISO , DEL TRATTATO LASCIA ESPRESSAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI LA POSSIBILITA DI SCEGLIERE LIBERAMENTE LA FORMA GIURIDICA IDONEA PER L ' ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITA IN UN ' ALTRO STATO MEMBRO , QUESTA LIBERA SCELTA NON DEV ' ESSERE LIMITATA DA DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DISCRIMINATORIE .

NON SI PUO QUINDI AMMETTERE LA DISCRIMINAZIONE FISCALE EFFETTUATA IN UNO STATO MEMBRO A DANNO DELLE SUCCURSALI ED AGENZIE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER IL MOTIVO CHE L ' OPZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ' AFFILIATA CONSENTE DI SOTTRARSI A QUALSIASI DISCRIMINAZIONE .

4 . LA MANCATA ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI TRIBUTI SULLE SOCIETA NON PUO GIUSTIFICARE LA DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN UNO STATO MEMBRO A DANNO DELLE SUCCURSALI ED AGENZIE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . E VERO CHE IN MANCANZA DI DETTA ARMONIZZAZIONE LA SITUAZIONE FISCALE DELLA SOCIETA DIPENDE DAL DIRITTO NAZIONALE CUI E SOGGETTA , TUTTAVIA L ' ART . 52 DEL TRATTATO VIETA A CIASCUNO STATO MEMBRO DI CONTEMPLARE NELLE PROPRIE LEGGI , PER COLORO CHE SI VALGONO DELLA LIBERTA DI STABILIRVISI , CONDIZIONI PER L ' ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE PER I PROPRI CITTADINI .

5 . I DIRITTI DERIVANTI PER I DESTINATARI DELL ' ART . 52 DEL TRATTATO SONO ASSOLUTI E UNO STATO MEMBRO NON PUO FAR DIPENDERE LA LORO OSSERVANZA DAL CONTENUTO DI UN TRATTATO RELATIVO ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE CONCLUSO CON UN ALTRO STATO MEMBRO . IN PARTICOLARE , QUESTO ARTICOLO NON CONSENTE DI SOTTOPORRE QUESTI DIRITTI AD UNA CONDIZIONE DI RECIPROCITA ALLO SCOPO DI OTTENERE COME CONTROPARTITA DEI VANTAGGI IN ALTRI STATI MEMBRI .

**Parti**

NELLA CAUSA 270/83 ,  
 COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GIORGIO CREMLIS ,  
 MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . GERARD  
 DRUESNE , PROFESSORE NELL ' UNIVERSITA DI NANCY II , DECANO DELLA FACOLTA DI DIRITTO E  
 SCIENZE ECONOMICHE DI NANCY , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG .  
 GIORGIO CREMLIS , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,  
 RICORRENTE ,  
 CONTRO  
 REPUBBLICA FRANCESE , RAPPRESENTATA DAL SIG . FRANCOIS RENOUEAU , IN QUALITA DI  
 AGENTE , E DAL SIG . ALAIN SORTAIS , IN QUALITA DI AGENTE SUPPLENTE , E CON DOMICILIO  
 ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA ,  
 CONVENUTA ,

## Oggetto della causa

CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA CHE LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO  
 AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE , ED IN PARTICOLARE DALL ' ART . 52 , NON  
 AVENDO CONCESSO DI FRUIRE DEL DEBITO FISCALE ALLE SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA  
 DI SOCIETA ASSICURATRICI STABILITE IN UN ALTRO STATO MEMBRO ,

## Motivazione della sentenza

1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 12 DICEMBRE 1983 , LA  
 COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL  
 TRATTATO CEE , UN RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE , NON CONCEDENDO ALLE  
 SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA D ' IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE NEGLI ALTRI  
 STATI MEMBRI DI FRUIRE DEL CREDITO FISCALE NELLO STESSO MODO DELLE SOCIETA FRANCESI  
 , LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE ED  
 IN PARTICOLARE DALL ' ART . 52 .

SULLA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI TRATTASI

2 IL REGIME FISCALE IN FRANCIA CONTEMPLA UN ' IMPOSTA DEL 50% SUI PROFITTI  
 COMPLESSIVI REALIZZATI DALLE SOCIETA E PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE ALL ' IMPOSTA  
 DETTA IMPOSTA SULLE SOCIETA , CHE CORRISPONDE ALL ' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
 PERSONE FISICHE . LE SOCIETA , IN LINEA DI MASSIMA , SONO SOGGETTE A QUEST ' IMPOSTA  
 INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO IN CUI SI TROVA LA LORO SEDE SOCIALE . TUTTAVIA , NELL '   
 APPLICARE L ' IMPOSTA , IN FORZA DELL ' ART . 209 DEL CODE GENERAL DES IMPOTS , SI TIENE  
 CONTO SOLO DEI PROFITTI REALIZZATI DALLE IMPRESE OPERANTI IN FRANCIA NONCHE DI  
 QUELLI SOGGETTI AD IMPOSTA IN FRANCIA IN FORZA DI UNA CONVENZIONE SULLA DOPPIA  
 IMPOSIZIONE .

3 ONDE ATTENUARE IL CUMULO FISCALE SUI PROFITTI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA ,  
 DERIVANTE DAL FATTO CHE GLI STESSI SONO COLPITI ANZITUTTO DALL ' IMPOSTA SULLE  
 SOCIETA DOVUTA DALLA SOCIETA DISTRIBUTRICE DI DIVIDENDI , INDI DALL ' IMPOSTA SUL  
 REDDITO O SULLE SOCIETA DOVUTA DA CHI LI RISCUOTE , L ' ART . 158 BIS DEL CODE GENERAL  
 DES IMPOTS CONTEMPLA UN CREDITO D ' IMPOSTA DETTO ' CREDITO FISCALE ' ( AVOIR FISCAL )  
 CHE E ATTRIBUITO AI BENEFICIARI DI DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETA FRANCESI , PARI  
 ALLA META DELLE SOMME DA QUE STE EFFETTIVAMENTE VERSATE . QUESTO CREDITO FISCALE E  
 ACCETTATO IN PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA DOVUTA DAL BENEFICIARIO . ESSO COSTITUISCE ,  
 PER IL CONTRIBUENTE , UN REDDITO E PUO ESSERE USATO SOLO SE E INCLUSO NELL '   
 IMPONIBILE DELL ' IMPOSTA SUL REDDITO DOVUTA DAL BENEFICIARIO .

4 L ' ART . 158 TER DEL CODE GENERAL DES IMPOTS DISPONE , NEL SECONDO COMMA , CHE IL

CREDITO FISCALE ' E RISERVATO ALLE PERSONE EFFETTIVAMENTE DOMICILIATE O AVENTI LA  
 SEDE SOCIALE IN FRANCIA ' . INOLTRE , A NORMA DELL ' ART . 242 QUATER DEL CODE GENERAL  
 DES IMPOTS , POSSONO FRUIRNE ALTRESI LE PERSONE DOMICILIATE NEL TERRITORIO DEGLI  
 STATI CHE HANNO STIPULATO CON LA FRANCIA CONVENZIONI MIRANTI AD EVITARE LA DOPPIA  
 IMPOSIZIONE .

5 SECONDO I DATI FORNITI ALLA CORTE DALLE PARTI , LE CONVENZIONI STIPULATE DALLA  
 FRANCIA CON QUATTRO STATI MEMBRI , VALE A DIRE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,  
 IL LUSSEMBURGO , I PAESI BASSI E IL REGNO UNITO , STABILISCONO CHE LA SOCIETA CHE  
 ABBIA LA SEDE SOCIALE IN QUESTI STATI MEMBRI E CHE DETENGA AZIONI DI SOCIETA  
 FRANCESI NELL ' ATTIVO DELLA SEDE PRINCIPALE PUO FRUIRE DEL CREDITO FISCALE . NON VI E  
 , INVECE , ALCUNA POSSIBILITA DI FRUIRE DEL CREDITO FISCALE PER LE AZIONI DETENUTE  
 NELL ' ATTIVO DI SEDI PERMANENTI , SUCCURSALI O AGENZIE , DI SOCIETA CHE NON ABBIANO  
 SEDE IN FRANCIA .

6 DALLE DISPOSIZIONI SUMMENZIONATE EMERGE , COME CONFERMA L ' ART . 15 DELLA LEGGE  
 FINANZIARIA PER IL 1978 ( N . 77-1467 DEL 30 DICEMBRE 1977 , JORF 1977 , PAG . 6316 ) , CHE  
 LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI AVENTI LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA , COMPRESE LE  
 AFFILIATE COSTITUITE IN FRANCIA DA IMPRESE ASSICURATRICI STRANIERE , FRUISCONO DEL  
 CREDITO FISCALE PER LE AZIONI DI SOCIETA FRANCESI CHE ESSE TENGONO IN PORTAFOGLIO .  
 NON POSSONO INVECE FRUIRE DI QUESTO VANTAGGIO LE SEDI PERMANENTI , IN FORMA DI  
 SUCCURSALI O AGENZIE , STABILITE IN FRANCIA DA IMPRESE ASSICURATRICI CHE ABBIANO LA  
 SEDE SOCIALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO .

SULLA MATERIA DEL CONTENDERE

7 COL PRESENTE RICORSO PER INADEMPIMENTO , LA COMMISSIONE MIRA A DIMOSTRARE CHE IL  
 SISTEMA FRANCESE DEL CREDITO FISCALE , NEI CONFRONTI DELLE SUCCURSALI O AGENZIE DI  
 IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE PRINCIPALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO , HA  
 NATURA DISCRIMINATORIA E COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE INDIRECTA DELLA LIBERTA DI  
 COSTITUIRE UNA SEDE SECONDARIA . LA COMMISSIONE HA AGGIUNTO DI AVER LIMITATO IL  
 RICORSO AL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI PER IL FATTO CHE AVEVA RICEVUTO RECLAMI  
 UNICAMENTE PER QUESTO SETTORE ; SPETTEREBBE CIONONDIMENO A TUTTI GLI STATI MEMBRI  
 , E IN PARTICOLARE LA FRANCIA , TRARRE DA UNA SENTENZA DELLA CORTE TUTTE LE  
 CONSEGUENZE NECESSARIE , ANCHE IN ALTRI SETTORI .

8 IL GOVERNO FRANCESE SI E OPPOSTO A CHE L ' OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO VENGA  
 COSI ESTESO DALLA COMMISSIONE A TUTTE LE SOCIETA , INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO  
 SFERA D ' ATTIVITA .

9 IN PROPOSITO , E OPPORTUNO OSSERVARE CHE , ANCHE SE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN  
 ESAME PRODUCONO EFFETTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI IN UN SETTORE COME QUELLO  
 DELLE ASSICURAZIONI , NEL QUALE LE SUCCURSALI DI IMPRESE ASSICURATRICI STRANIERE  
 SONO OBBLIGATE A COSTITUIRE FONDI TECNICI E DI ATTIVO NEL PAESE IN CUI OPERANO , CIO  
 NON TOGLIE CHE LO STESSO REGIME VIGE IN ALTRI SETTORI . SI PUO QUINDI DEPLORARE CHE ,  
 ESSENDO LIMITATO ALLE IMPRESE ASSICURATRICI , IL PRESENTE RICORSO PONGA I PROBLEMI  
 IN TERMINI CHE VALGANO SOLO PER UNA PARTE DEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLE  
 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE FRANCESI IN ESAME . CIO , TUTTAVIA , NON INCIDE SULLA  
 RICEVIBILITA DEL RICORSO .

10 TENUTO CONTO DI DETERMINATE IMPRECISIONI , EMERSE IN CORSO DI CAUSA , CIRCA LA  
 DETERMINAZIONE DELL ' OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO , SI DEVE ANCORA OSSERVARE CHE  
 IL RICORSO VERTE SULLA DISPARITA DI TRATTAMENTO PER QUEL CHE RIGUARDA LA  
 CONCESSIONE DEL CREDITO FISCALE TRA LE IMPRESE ASSICURATRICI CHE HANNO LA SEDE IN  
 FRANCIA , COMPRESE LE AFFILIATE COSTITUITE IN FRANCIA DA IMPRESE STRANIERE , E LE  
 SUCCURSALI ED AGENZIE APERTE IN FRANCIA DA IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN  
 ALTRO STATO MEMBRO . IL RICORSO NON SI RIFERISCE DUNQUE IN GENERALE A QUALSIASI  
 DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA LE SOCIETA IN QUANTO ENTI GIURIDICI INDIPENDENTI E LE  
 SUCCURSALI ED AGENZIE PRIVE DI PERSONALITA GIURIDICA . INFINE , E PARTICOLARMENTE  
 OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE IL RICORSO NON RIGUARDA EVENTUALI DISPARITA DI CARICO  
 FISCALE TRA SUCCURSALI E AGENZIE , DA UN LATO , ED AFFILIATE DI SOCIETA AVENTI SEDE IN  
 UN ALTRO STATO MEMBRO , DALL ' ALTRO , NELL ' IPOTESI IN CUI DETTE SUCCURSALI ED

AGENZIE O AFFILIATE TRASFERISCANO ALLA CASA MADRE I PROFITTI REALIZZATI DALLE AZIENDE DA ESSE GESTITE IN FRANCIA .

SULL 'APPLICAZIONE DELL 'ART . 52 DEL TRATTATO CEE

11 LA COMMISSIONE DEDUCE DUE MEZZI PER DIMOSTRARE CHE IL CRITICATO REGIME DEL CREDITO FISCALE E INCOMPATIBILE CON L 'ART . 52 , SECONDO COMMA , DEL TRATTATO CEE . IN PRIMO LUOGO , QUESTO REGIME COSTITUIREBBE , PER QUEL CHE RIGUARDA LE SUCCURSALI E LE AGENZIE IN FRANCIA DI IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI , UNA DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLE SOCIETA CHE HANNO SEDE IN FRANCIA . IL REGIME FISCALE IMPEDIREBBE A QUESTE SUCCURSALI ED AGENZIE DI DETENERE IN PORTAFOGLIO AZIONI FRANCESE E LE SVANTAGGEREBBE QUINDI NELL 'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA IN FRANCIA . LA DISCRIMINAZIONE SAREBBE TANTO PIU EVIDENTE IN QUANTO , PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE , IL DIRITTO TRIBUTARIO FRANCESE APPLICA LO STESSO REGIME ALLE SOCIETA FRANCESE E ALLE SEDI PERMANENTI DELLE SOCIETA STRANIERE . IN SECONDO LUOGO , QUESTO REGIME FISCALE SFAVOREVOLE PER LE SUCCURSALI ED AGENZIE DI IMPRESE ASSICURATRICI STRANIERE LIMITEREBBE INDIRETTAMENTE LA LIBERTA , DI CUI DEVONO DISPORRE LE IMPRESE ASSICURATRICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI , DI STABILIRSI IN FRANCIA VUOI NELLA FORMA DI AFFILIATA , VUOI NELLA FORMA DI SUCCURSALE O AGENZIA . SAREBBE UN INCENTIVO A SCEGLIERE LA FORMA DELL 'AFFILIATA ONDE SOTTRARSI ALLO SVANTAGGIO DI NON POTER FRUIRE DEL CREDITO FISCALE .

12 SECONDO IL GOVERNO FRANCESE , QUESTA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE E NON E QUINDI INCOMPATIBILE CON L 'OBBLIGO PER LO STATO MEMBRO , OBBLIGO DERIVANTE DALL 'ART . 52 , SECONDO COMMA , DI RISERVARE ALLE SOCIETA CHE HANNO LA SEDE SOCIALE IN ALTRI STATI MEMBRI IL TRATTAMENTO STABILITO DALLE SUE LEGGI PER I PROPRI CITTADINI . A QUESTO SCOPO , IL GOVERNO FRANCESE SVOLGE DUE SERIE DI ARGOMENTI MIRANTI A DIMOSTRARE , IN SOSTANZA , CHE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO E GIUSTIFICATA NELLA FATTISPECIE DA SITUAZIONI OBIETTIVAMENTE DIVERSE E CHE DETTA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO E DOVUTA ALLE PARTICOLARITA DEI REGIMI FISCALI CHE VARIANO A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI NONCHE DEI TRATTATI RELATIVI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE .

13 E OPPORTUNO RILEVARE ANZITUTTO CHE L 'ART . 52 DEL TRATTATO CEE E UNA DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA ED E DIRETTAMENTE EFFICACE NEGLI STATI MEMBRI DALLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO . IN FORZA DI QUESTA DISPOSIZIONE , LA LIBERTA DI STABILIMENTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO IMPLICA L 'ACCESSO ALLE ATTIVITA NON SUBORDINATE E IL LORO ESERCIZIO , NONCHE LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI AZIENDE SECONDO QUANTO STABILISCONO LE LEGGI DEL PAESE DI STABILIMENTO PER I LORO CITTADINI . L 'ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO SI ESTENDE ALLE RESTRIZIONI PER LA COSTITUZIONE DI AGENZIE , DI SUCCURSALI O DI AFFILIATE DA PARTE DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO STABILITI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

14 L 'ART . 52 MIRA QUINDI A GARANTIRE IL TRATTAMENTO NAZIONALE A QUALSIASI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE SI STABILISCA , ANCHE SE SOLO IN VIA SECONDARIA , IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER ESERCITARVI UN 'ATTIVITA NON SUBORDINATA E VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA DERIVANTE DALLE LEGGI IN VIGORE , IN QUANTO RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO .

15 E CHIARO DUNQUE CHE I DUE MEZZI DEDOTTI DALLA COMMISSIONE , CIOE LA DISCRIMINAZIONE , DA PARTE DELLE LEGGI FRANCESE , DELLE SUCCURSALI ED AGENZIE DI IMPRESE ASSICURATRICI STABILITE IN ALTRI STATI MEMBRI , RISPETTO A QUELLE SOCIETA STABILITE IN FRANCIA , E LA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO NELLA FORMA DI SUCCURSALE ED AGENZIA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI STRANIERE , SONO STRETTAMENTE CONNESSI . DEVONO QUINDI ESSERE ESAMINATI CONGIUNTAMENTE .

16 E ASSODATO CHE , A NORMA DELLE LEGGI FRANCESE E PIU PARTICOLARMENTE DELL 'ART . 158 TER DEL CODE GENERAL DES IMPOTS , LE IMPRESE ASSICURATRICI CHE HANNO SEDE IN FRANCIA FRUISCONO , PER I DIVIDENDI DELLE AZIONI DI SOCIETA FRANCESE CHE ESSE TENGONO IN PORTAFOGLIO , DELL 'ISTITUTO DI CREDITO FISCALE , MENTRE LO STESSO VANTAGGIO VIENE NEGATO ALLE SUCCURSALI E ALLE AGENZIE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . SOTTO QUESTO ASPETTO , LE IMPRESE ASSICURATRICI CHE HANNO SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO E SVOLGONO LA LORO ATTIVITA IN FRANCIA MEDIANTE SUCCURSALI O AGENZIE NON SONO QUINDI TRATTATE NELLO STESSO MODO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA .

17 CON UNA PRIMA SERIE DI ARGOMENTI , IL GOVERNO FRANCESE MIRA A DIMOSTRARE CHE QUESTO TRATTAMENTO DIVERSO E GIUSTIFICATO DA DIFFERENZE OBIETTIVE FRA LA SITUAZIONE DELL 'IMPRESA ASSICURATRICE AVENTE LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA E QUELLA DI UNA SUCCURSALE O AGENZIA DI UN 'IMPRESA ASSICURATRICE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVI IN UN ALTRO STATO MEMBRO . DETTA DIFFERENZA SI BASEREBBE SULLA DISTINZIONE TRA PERSONE 'RESIDENTI ' E 'NON RESIDENTI ' , NOTA A TUTTI GLI ORDINAMENTI GIURIDICI E ACCOLTA SUL PIANO INTERNAZIONALE ; ESSA SAREBBE INDISPENSABILE IN CAMPO FISCALE . QUESTA DISTINZIONE SI PO TREBBE QUINDI APPLICARE DEL PARI NELL 'AMBITO DELL 'ART . 52 DEL TRATTATO . INOLTRE , LE SUCCURSALI E AGENZIE DELLE IMPRESE AVENTI SEDE ALL 'ESTERO SAREBBERO , SOTTO VARI ASPETTI , AVANTAGGIATE RISPETTO ALLE IMPRESE FRANCESE , IL CHE COMPENSEREBBE EVENTUALI SVANTAGGI SOTTO IL PROFILO DEL CREDITO FISCALE . INFINE , TALI SVANTAGGI SAREBBERO COMUNQUE IRRILEVANTI E POTREBBERO FACILMENTE VENIR EVITATI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN 'AFFILIATA IN FRANCIA .

18 A QUESTO PROPOSITO , VA ANZITUTTO OSSERVATO CHE LA LIBERTA DI STABILIMENTO , CHE L 'ART . 52 ATTRIBUISCE AI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO E CHE IMPLICA PER ESSI L 'ACCESSO ALLE ATTIVITA SUBORDINATE ED IL LORO ESERCIZIO NELLO STESSO MODO STABILITO DALLE LEGGI DELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO PER I PROPRI CITTADINI , COMPRENDE , AI SENSI DELL 'ART . 58 DEL TRATTATO CEE , PER LE SOCIETA COSTITUITE A NORMA DELLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO E CHE ABBIANO LA SEDE SOCIALE , L 'AMMINISTRAZIONE CENTRALE O LA SEDE PRINCIPALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA , IL DIRITTO DI SVOLGERE LA LORO ATTIVITA NELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI MEDIANTE UNA SUCCURSALE O AGENZIA . PER LE SOCIETA , E IMPORTANTE RILEVARE IN QUESTO CONTESTO CHE LA LORO SEDE NEL SENSO SUMMENZIONATO SERVE PER DETERMINARE , AL PARI DELLA CITTADINANZA DELLE PERSONE FISICHE , IL LORO COLLEGAMENTO ALL 'ORDINAMENTO GIURIDICO DI UNO STATO . AMMETTERE CHE LO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO POSSA LIBERAMENTE RISERVARE UN TRATTAMENTO DIVERSO PER IL SOLO FATTO CHE LA SEDE DI UNA SOCIETA SI TROVA IN UN ALTRO STATO MEMBRO SVUOTEREBBE QUINDI DI CONTENUTO QUESTA DISPOSIZIONE .

19 ANCHE SE NON SI PUO ESCLUDERE ASSOLUTAMENTE CHE LA DISTINZIONE A SECONDA DELLA SEDE DI UNA SOCIETA OPPURE LA DISTINZIONE A SECONDA DELLA RESIDENZA DI UNA PERSONA FISICA SIA , IN DETERMINE CIRCOSTANZE , LECITA IN UN CAMPO COME QUELLO DEL DIRITTO TRIBUTARIO , VA DETTO NELLA FATTISPECIE CHE LE DISPOSIZIONI FISCALI FRANCESE , PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELL 'IMPONIBILE AI FINI DELL 'IMPOSTA SULLE SOCIETA , NON DISTINGUONO AFFATTO LE SOCIETA AVENTI LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA DALLE SUCCURSALI E AGENZIE SITUATE IN FRANCIA DI SOCIETA CHE ABBIANO SEDE ALL 'ESTERO . A NORMA DELL 'ART . 209 DEL CODE GENERAL DES IMPOTS , ENTRAMBE LE CATEGORIE SONO SOGGETTE AD IMPOSTA PER I PROFITTI REALIZZATI IN AZIENDE GESTITE IN FRANCIA , AD ESCLUSIONE DI QUELLI REALIZZATI ALL 'ESTERO O ATTRIBUITI ALLA FRANCIA DA UN TRATTATO SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE .

20 LA CRITICATA DISCIPLINA , POICHE PONE SULLO STESSO PIANO , AI FINI DELLA TASSAZIONE DEI PROFITTI , LE SOCIETA AVENTI LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA E LE SUCCURSALI ED AGENZIE SITUATE IN FRANCIA DI SOCIETA AVENTI SEDE ALL 'ESTERO , NON PUO , SENZA CREARE UNA DISCRIMINAZIONE , TRATTARLE DIVERSAMENTE , AI FINI DELLO STESSO TRIBUTO , PER QUEL CHE RIGUARDA UN VANTAGGIO AD ESSO CONNESSO , COME IL CREDITO FISCALE . TRATTANDO IN MODO IDENTICO LE DUE FORME DI STABILIMENTO SOTTO IL PROFILO DELLA TASSAZIONE DEI PROFITTI REALIZZATI , IL LEGISLATORE FRANCESE INFATTI HA AMMESSO CHE NON VI E FRA LE DUE CATEGORIE , PER QUEL CHE RIGUARDA LE MODALITA ED I PRESUPPOSTI DI DETTO TRIBUTO , ALCUNA OBIETTIVA DIFFERENZA DI SITUAZIONE CHE POSSA GIUSTIFICARE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO .

21 CONTRARIAMENTE A QUANTO SOSTIENE IL GOVERNO FRANCESE , LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO NON PUO NEMMENO ESSERE GIUSTIFICATA DA EVENTUALI VANTAGGI DI CUI

FRUIREBBERO LE SUCCURSALI E AGENZIE RISPETTO ALLE SOCIETA E CHE, SECONDO IL GOVERNO FRANCESE, COMPENSEREBBERO GLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'ESCLUSIONE DAL CREDITO FISCALE. ANCHE AMMETTENDO CHE SUSSISTANO, DETTI VANTAGGI NON POSSONO GIUSTIFICARE L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO, IMPOSTO DALL'ART. 52, DI RISERVARE IL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA IL CREDITO FISCALE. NON E NEMMENO NECESSARIO, IN QUESTO CONTESTO, VALUTARE L'ENTITA DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI, PER LE SUCCURSALI E AGENZIE DI IMPRESE ASSICURATRICI STRANIERE, DALL'ESCLUSIONE DAL CREDITO FISCALE, NE ACCERTARE SE DETTI SVANTAGGI POSSANO AVERE UN'INCIDENZA SULLE TARIFFE DA ESSE PRATICATE IN QUANTO L'ART. 52 VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, SIA PURE DI LIEVE ENTITA.

22 A PARTE CIO, IL FATTO CHE LE IMPRESE ASSICURATRICI LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA IN UN ALTRO STATO MEMBRO SIANO LIBERE DI SCEGLIERE LA FORMA DELL'AFFILIATA, ONDE POTER FRUIRE DEL CREDITO FISCALE, NON PUO GIUSTIFICARE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO. INFATTI, DATO CHE L'ART. 52, PRIMO COMMA, SECONDA FRASE, LASCIA ESPRESSAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI LA POSSIBILITA DI SCEGLIERE LIBERAMENTE LA FORMA GIURIDICA IDONEA PER L'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITA IN UN ALTRO STATO MEMBRO, QUESTA LIBERA SCELTA NON DEV'ESSERE LIMITATA DA DISPOSIZIONI FISCALI DISCRIMINATORIE.

23 CON UNA SECONDA SERIE DI ARGOMENTI, IL GOVERNO FRANCESE INTENDE DIMOSTRARE CHE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO E IN REALTA DOVUTA ALLE PARTICOLARITA E ALLE DIFFERENZE TRA I REGIMI FISCALI NEI VARI STATI MEMBRI NONCHE AI TRATTATI RELATIVI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE. NON ESSENDO INFATTI ANCORA STATE ARMONIZZATE LE LEGISLAZIONI IN QUESTIONE, DISPOSIZIONI DIVERSE A SECONDA DEI CASI SAREBBERO NECESSARIE PER TENER CONTO DI QUESTE DIFFERENZE TRA REGIMI TRIBUTARI E SAREBBERO QUINDI GIUSTIFICATE SOTTO IL PROFILO DELL'ART. 52 DEL TRATTATO. AD ESEMPIO, LA DISCIPLINA IN ESAME SAREBBE IN PARTICOLARE NECESSARIA PER EVITARE L'EVASIONE FISCALE. L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE ALLE PERSONE FISICHE ED ALLE SOCIETA CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA IN DIVERSI STATI MEMBRI SAREBBE DISCIPLINATA DA TRATTATI RELATIVI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE, ESPRESSAMENTE NOMINATI NELL'ART. 220 DEL TRATTATO. LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO CONSEGUENTE AL REGIME IN ESAME NON SAREBBE QUINDI INCOMPATIBILE CON L'ART. 52 DEL TRATTATO.

24 A QUESTO PROPOSITO, SI DEVE ANZITUTTO DIRE CHE LA MANCATA ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI IMPOSTE SULLE SOCIETA NON PUO GIUSTIFICARE LA DISPARITA DI TRATTAMENTO IN QUESTIONE. E VERO CHE, IN MANCANZA DI DETTA ARMONIZZAZIONE, LA POSIZIONE FISCALE DI UNA SOCIETA DIPENDE DAL DIRITTO NAZIONALE CUI E SOGGETTA, TUTTAVIA L'ART. 52 DEL TRATTATO VIETA A CIASCUNO STATO MEMBRO DI ADOTTARE NELLE SUE LEGGI, PER LE PERSONE CHE SI VALGONO DELLA LIBERTA DI STABILIRVISI, NORME PER L'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE STABILITE PER I PROPRI CITTADINI.

25 COSI PURE, IL RISCHIO DI EVASIONE FISCALE NON PUO ESSERE INVOCATO IN QUESTO CONTESTO. L'ART. 52 DEL TRATTATO CEE NON CONSENTE DI DEROGARE AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO PER MOTIVI DEL GENERE. DEL RESTO, NON SONO APPARSI CONVINCENTI I CALCOLI PRODOTTI A QUESTO PROPOSITO DAL GOVERNO FRANCESE ONDE DIMOSTRARE CHE LA CONCESSIONE DEL CREDITO FISCALE ALLE SUCCURSALI ED AGENZIE DI SOCIETA AVENTI LA SEDE SOCIALE IN ALTRI STATI MEMBRI CREEREBBE UN INCENTIVO PER QUESTE SOCIETA AD ISCRIVERE ALL'ATTIVO DELLE SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA LE AZIONI DI SOCIETA FRANCESI CHE ESSE POSSIEDONO. QUESTI CALCOLI SONO INFATTI BASATI SULL'IPOTESI, CHE NON TROVA FONDAMENTO NELL'ART. 158 BIS DEL CODE GENERAL DES IMPOTS, CHE IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE CENTRALE DELLE SOCIETA DEI PROFITTI REALIZZATI DALLE SUCCURSALI OD AGENZIE GODREBBERO, A SUA VOLTA, DEL CREDITO FISCALE; LA COMMISSIONE NON HA NEMMENO CHIESTO, NELLA PRESENTE CAUSA, CHE IL CREDITO FISCALE SIA CONTEMPLATO IN QUESTA IPOTESI.

26 INFINE, A TORTO IL GOVERNO FRANCESE SOSTIENE CHE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO IN ESAME E DOVUTA AI TRATTATI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE. QUESTI TRATTATI, INFATTI, NON RIGUARDANO LE IPOTESI ESAMINATE NELLA FATTISPECIE E SOPRA PRECISATE. A PARTE

CIO, I DIRITTI ATTRIBUITI AI DESTINATARI DALL'ART. 52 DEL TRATTATO SONO ASSOLUTI E UNO STATO MEMBRO NON PUO FAR DIPENDERE LA LORO OSSERVANZA DAL CONTENUTO DI UN TRATTATO STIPULATO CON UN ALTRO STATO MEMBRO. IN PARTICOLARE, QUESTO ARTICOLO NON CONSENTE DI SUBORDINARE QUESTI DIRITTI ALLA CONDIZIONE DELLA RECIPROCA ALLO SCOPO DI OTTENERE VANTAGGI CORRISPONDENTI IN ALTRI STATI MEMBRI.

27 DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE, NON CONCEDENDO ALLE SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA DI IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DI FRUIRE DEL CREDITO FISCALE PER I DIVIDENDI DI SOCIETA FRANCESI CHE LE SUCCURSALI ED AGENZIE RISCOUOTONO, L'ART. 158 TER DEL CODE GENERAL DES IMPOTS NON RISERVA A DETTE SOCIETA LO STESSO TRATTAMENTO CONTEMPLATO DALLE LEGGI FRANCESI PER LE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN FRANCIA. PER LE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO, QUESTA DISCRIMINAZIONE COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO CHE E INCOMPATIBILE CON L'ART. 52, PRIMO E SECONDO COMMA DEL TRATTATO CEE.

28 SI DEVE QUINDI DICHIARARE CHE, NON CONCEDENDO ALLE SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA DI SOCIETA ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE SOCIALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO, DI FRUIRE, NELLO STESSO MODO DELLE SOCIETA ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN FRANCIA, DEL CREDITO FISCALE PER I DIVIDENDI DI SOCIETA FRANCESI CHE DETTE SUCCURSALI O AGENZIE RISCOUOTONO, LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL'ART. 52 DEL TRATTATO CEE.

## Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

29 A NORMA DELL'ART. 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE. LA REPUBBLICA FRANCESE E RIMASTA SOCCOMBENTE E QUINDI LE SPESE VANNO POSTE A SUO CARICO.

## Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE:

1) NON CONCEDENDO ALLE SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA DI SOCIETA ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE SOCIALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DI FRUIRE, NELLO STESSO MODO DELLE SOCIETA ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN FRANCIA, DEL CREDITO FISCALE PER I DIVIDENDI DI SOCIETA FRANCESI CHE DETTE SUCCURSALI ED AGENZIE RISCOUOTONO, LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL'ART. 52 DEL TRATTATO CEE.

2) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA REPUBBLICA FRANCESE.

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni